

## ADDENDUM ALLA CONVENZIONE

### “PLAFOND BENI STRUMENTALI”

2 agosto 2024

TRA

**Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, con sede in Roma, Via Vittorio Veneto 33, Codice fiscale n. 80230390587 (di seguito, il “Ministero”);

e

**Associazione Bancaria Italiana**, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice Fiscale n. 02088180589 (di seguito l’“ABI”);

e

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito, “CDP” e, insieme ad ABI e al Ministero, le “Parti”).

### PREMESSO CHE

- (A) l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, (di seguito “**D.L. 69/2013**”) prevede, al comma 1, l’accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e contributi per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
- (B) i commi 2 e 3 del medesimo articolo 2 del D.L. 69/2013, disciplinano la concessione dei finanziamenti di cui alla precedente premessa (A) da parte di banche e società di *leasing* finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP;
- (C) il comma 4 del citato articolo 2 del D.L. 69/2013, prevede che il Ministero conceda alle imprese di cui al comma 1 che abbiano beneficiato dei suddetti finanziamenti un contributo per un importo rapportato agli interessi da corrisondersi in relazione a tali finanziamenti (di seguito, il “**Contributo D.L. 69/2013**”);
- (D) l’articolo 8 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, il “**D.L. 3/2015**”), ha apportato alcune modifiche alla disciplina prevista dal D.L. 69/2013, statuendo, tra l’altro, che i Contributi D.L. 69/2013 possano essere riconosciuti alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto un finanziamento ai sensi del D.L. 69/2013 “*non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito (...) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti*”;
- (E) in data 14 febbraio 2014, CDP, l’ABI e il Ministero hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata con gli aggiornamenti tecnici in data 25 marzo 2014, 3 giugno 2014, 5 giugno 2014, 9 giugno 2014, 6 agosto 2014, 10 novembre 2014, 20 novembre 2014 e con *addendum* dell’11 febbraio 2015 e del 17 marzo 2016 (la “**Convenzione Originaria**”), come ulteriormente modificata ed integrata con *addendum* del 23 febbraio 2017, con comunicazione del 24 maggio 2018, con *addendum* del 26 ottobre 2018 e dell’11 dicembre 2019, con comunicazione del 31 luglio 2020, con *addendum* del 14 aprile 2022 e con *addendum* del 2 agosto 2022 (la “**Convenzione Esistente**”), volta a implementare le misure previste dal D.L. 69/2013 e dal D.L. 3/2015 e a regolare i rispettivi, reciproci, rapporti ed obblighi;
- (F) in data 16 giugno 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 aprile 2022 (di seguito, il “Decreto Nuova Sabatini”), (i) che adegua la disciplina operativa della misura di cui all’articolo 2 del D.L. 69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento, sia nazionale, in particolare, disposte dall’articolo 1, commi 55 e 56, della legge n. 232 del

2016, dall'articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, dall'articolo 1, commi 226 e 227, della legge n. 160 del 2019, dall'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sia unionale e (ii) che stabilisce, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del D.L. 69/2013, i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei Contributi e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo, nonché di raccordo con i finanziamenti di cui agli artt. 8 e 17 del Decreto Nuova Sabatini, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali, tenuto conto delle modifiche disposte e delle linee di intervento definite dalla Normativa Applicabile intervenuta;

- (G) in data 5 aprile 2024, in attuazione dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (di seguito, "D.L. 34/2019"), è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio 2024 n. 43 (di seguito, il "Decreto Capitalizzazione"), che adegua la disciplina operativa della misura di cui all'articolo 2 del D.L. 69/2013 alle disposizioni dell'articolo 21 del D.L. 34/2019, allo scopo di definire le modalità, le condizioni e i requisiti ulteriori per l'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo, a fronte di investimenti previsti dal Decreto Nuova Sabatini, nonché i motivi di revoca del contributo stesso;
- (H) al fine di modificare la Convenzione Esistente ed i relativi allegati per recepire le previsioni di cui al Decreto Capitalizzazione, il Ministero, CDP e ABI, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Esistente e sui relativi rapporti obbligatori sottostanti, intendono sottoscrivere il presente addendum, apportando alcune modifiche ed integrazioni ai termini e alle condizioni della Convenzione Esistente e dei relativi allegati (l'"Addendum 2024").

## TUTTO CIÒ PREMESSO:

### 1. **Premesse**

Le premesse sopra riportate e gli allegati formano parte integrante del presente Addendum 2024.

### 2. **Definizioni**

I termini indicati con lettera iniziale maiuscola nel presente Addendum 2024, ove non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione (come di seguito definita) e nei relativi allegati.

### 3. **Modifiche alla Convenzione Esistente**

Con il presente Addendum 2024, il Ministero, ABI e CDP convengono di modificare la Convenzione Esistente ed i relativi allegati secondo il testo che si allega al presente Addendum 2024 quale Allegato 1 (*Convenzione*), senza alcun intento novativo dei rapporti obbligatori sottostanti.

La Convenzione Esistente, così come modificata e integrata dal presente Addendum 2024, viene di seguito definita come la "**Convenzione**".

Qualsiasi futuro riferimento alla Convenzione si intenderà riferito alla Convenzione Esistente, così come modificata e/o integrata ai sensi del presente Addendum 2024.

### 4. **Efficacia delle modifiche di cui al presente Addendum 2024**

Le modifiche ed integrazioni apportate alla Convenzione Esistente ed ai relativi allegati ai sensi del presente Addendum 2024 diverranno efficaci a decorrere dalla data del 1° ottobre 2024, indicata nella Circolare n. 1115 del 22 luglio 2024, emanata dal MIMIT – Dipartimento per le politiche per le imprese – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del Decreto Capitalizzazione (la "**Data di Efficacia Addendum 2024**"), a partire dalla quale potranno essere presentate le domande di accesso alle agevolazioni di cui al Decreto Capitalizzazione.

A scopo di maggior chiarezza, resta inteso che, fino alla Data di Efficacia Addendum 2024, il procedimento di concessione del Contributo Nuova Sabatini e di stipula dei relativi contratti di Finanziamento BS, ivi inclusi i contratti relativi ai Finanziamenti BS Provvista CDP (tutti tali termini come definiti nella Convenzione Esistente) continuerà ad essere regolato secondo quanto previsto nella Convenzione Esistente e così come dettagliato nell'Allegato 7 alla Convenzione Esistente.

### 5. **Allegato 6 alla Convenzione**

Le Parti convengono che l'Allegato 6 alla Convenzione verrà definito successivamente alla data di sottoscrizione del presente Addendum 2024 e comunque entro 1° novembre 2024.

Il Ministero e l'ABI autorizzano sin d'ora CDP a predisporre un testo della Convenzione che includa l'Allegato 6, nel testo che sarà definito secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

**6. Adesione alla Convenzione**

Le Banche e gli Intermediari Finanziari potranno aderire alla Convenzione secondo quanto ivi previsto all'Articolo 3.

**7. Testo coordinato della Convenzione da pubblicarsi sui siti internet delle Parti**

Il testo coordinato della Convenzione allegato al presente Addendum 2024 quale Allegato 1 (*Convenzione*) sarà pubblicato sui siti internet del Ministero, dell'ABI e di CDP e successivamente integrato ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 5, con l'inclusione dell'Allegato 6 alla Convenzione.

Il Ministero e l'ABI autorizzano CDP ad apportare ai suddetti testi eventuali modifiche di mero raccordo tecnico.

**8. Forma del presente Addendum**

L'Addendum 2024 è redatto nella forma di documento informatico sottoscritto con apposizione di firma digitale.

**Roma, 2 agosto 2024**

**ALLEGATO 1**

**CONVENZIONE**